



Def 30-22
Sent 4-23

TRIBUNALE FEDERALE
DECISIONE EX ART. 28 RGS
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

letti i fatti di cui al deferimento n.30/22;
letto l'accordo intercorso tra gli incolpati signor GASPARE ANASTASI (lic. Ufficiale di Gara K 302818, 465657) e la PKS ITALIA MOTORSPORT (lic. Organizzatore K 463210, Scuderia K 463213) ed il Procuratore Federale relativo all'applicazione consensuale ex art. 28 RGS della sanzione concordata;
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio fissato per il 23 febbraio 2023;
ritenuta perciò tempestiva la richiesta stessa;
ritenuta congrua la sanzione concordata della ammenda di €2.000,00 per la PKS ITALIA MOTORSPORT e di €1.000,00 per Anastasi Gaspare,
rilevato altresì che, nel caso di specie, non si ravvisano elementi ostativi di cui al comma 3 dell'art. 28 RGS;

P.Q.M.

Visto l'art. 28 RGS applica ai licenziati:

- Anastasi Gaspare l'ammenda di €1.000,00;
- PKS Italia Motorsport l'ammenda di € 2.000,00,

Dichiara definito il procedimento a carico degli incolpati.

Così deciso in Roma li 23.01.2023

Il Segretario

Francesco Pantano

Il Presidente

Salvatore Giacchetti